

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto l'11 febbraio 2000

(Causa C-42/00)

(2000/C 149/28)

L'11 febbraio 2000 la Commissione delle Comunità europee ha proposto innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dalle signore Karen Banks e Christina Tufvesson, consiglieri giuridici presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg, Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. constatare che, non avendo adottato le leggi e le altre disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE⁽¹⁾, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;
2. condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante delle disposizioni di cui all'art. 249, terzo comma, ed all'art. 10 del Trattato CE obbliga gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva in diritto nazionale entro il termine prescritto. Il termine prescritto dall'art. 23, n. 1, della direttiva 96/67/CE è scaduto il 25 ottobre 1997 senza che la Svezia avesse emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

⁽¹⁾ GUL 272 del 25.10.1996, pag. 36.

Ricorso proposto il 14 febbraio 2000 dalla Société de distribution de mécaniques d'automobiles (SODIMA) contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 1999 dalla prima sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96 tra la Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (SODIMA) e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-44/00 P)

(2000/C 149/29)

Il 14 febbraio 2000 la Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (SODIMA) rappresentata dallo studio legale

SCP Fourgaux & Associés, avvocati del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv.to Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 1999 dalla Prima sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96 tra la Société de distribution de mécaniques et d'automobiles e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 13 dicembre 1999 pronunciata nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione delle forme sostanziali e dei diritti fondamentali, violazione del Trattato nonché errore di valutazione dei fatti e di diritto per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 15 febbraio 2000

(Causa C-48/00)

(2000/C 149/30)

Il 15 febbraio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Juan Guerra Fernández, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE non avendo posto in essere né avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE⁽¹⁾, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente, sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-42/00⁽²⁾ il termine di trasposizione fissato dall'art. 5 della direttiva è scaduto il 31 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GUL 184 del 12.7.1997, pag. 33.

⁽²⁾ V. la pagina 18 del GU del corrente anno.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Parma — Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza 21 febbraio 2000, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico del sig. Dante Bigi

(Causa C-66/00)

(2000/C 149/31)

Con ordinanza 21 febbraio 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 28 febbraio 2000, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico del sig. Dante Bigi, il Tribunale di Parma Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità Europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- se l'art. 13 par. 2 del Regolamento CE n. 2081/92⁽¹⁾ (come modificato dall'art. 1 del Regolamento CE n. 535/97⁽²⁾) debba essere interpretato nel senso che non occorre alcun provvedimento ufficiale, di carattere normativo od amministrativo, da parte dello Stato membro interessato, per consentire l'impiego sul suo territorio di denominazioni confondibili con quelle registrate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 2081/92.
- Se, pertanto, per consentire l'impiego delle denominazioni di cui sopra nel territorio dello Stato membro considerato sia sufficiente l'assenza di opposizione a tale impiego da parte dello Stato membro medesimo.
- se l'assenza di opposizione da parte dello Stato membro nel cui territorio si verifica l'impiego della denominazione confondibile con quella registrata ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 2081/92 legittimi l'utilizzo della predetta denominazione da parte di una impresa che abbia sede nel territorio del Paese membro in cui la registrazione è avvenuta, qualora essa provveda ad utilizzare la denominazione confondibile unicamente per prodotti destinati ad essere venduti al di fuori del Paese di registrazione e soltanto all'interno del territorio dello Stato membro che non si è opposto all'impiego della denominazione medesima.
- se il termine di cinque anni di cui all'art. 13 par. 2 del Regolamento n. 2081/92, per l'impiego riferito ad un prodotto la cui denominazione sia stata registrata il 12.06.1996 (cfr. Regolamento CE n. 1107/96⁽³⁾) scada il 12.06.2001.

- se, pertanto, un'impresa con sede in un Paese membro su richiesta del quale sia stata registrata una denominazione di origine protetta (DOP) in base all'art. 17 del Regolamento n. 2081/92, che abbia utilizzato una denominazione confondibile con quella registrata senza interruzione nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del predetto Regolamento n. 2081/92 (24 luglio 1993), abbia diritto di utilizzare la medesima denominazione per contraddistinguere prodotti unicamente destinati ad essere venduti al di fuori dello Stato membro di registrazione, e soltanto nel territorio di uno Stato membro che non abbia fatto opposizione all'impiego di tale denominazione nel predetto territorio.
- in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra al punto 5, se l'impresa con sede nello Stato membro di registrazione della DOP possa legittimamente contraddistinguere i suoi prodotti utilizzando la denominazione confondibile con quella registrata fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data di registrazione della denominazione protetta (12.06.1996) vale a dire, quindi, fino al 12.06.2001.
- se alla scadenza della data sopra indicata al punto n. 6 (12.06.2001) debba considerarsi vietato l'impiego di ogni denominazione confondibile con quella registrata in tutti gli Stati membri, da parte di qualsiasi operatore che non sia espressamente legittimato all'utilizzo della denominazione registrata ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92 più volte citato.

⁽¹⁾ GUL 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 83 del 25.3.1997, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 29 febbraio 2000

(Causa C-67/00)

(2000/C 149/32)

Il 29 febbraio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michael Shotter, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 29 aprile 1998, 98/28/CE⁽¹⁾, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio⁽²⁾ o, in ogni caso, omettendo di informare la Commissione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della suddetta direttiva;